REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 19 settembre 2023

INDICE

TITOLO I - REGOLE DI FUNZIONAMENTO GENERALE	
Art. 1 - FINALITÀ ED ACCOGLIENZA	3
Art. 2 - ORARIO DELLE LEZIONI	
Art. 3 - INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI	
Art. 4 – ASSENZE	
Art. 5 - RITARDI	6
Art. 6 - ENTRATA POSTICIPATA — USCITA ANTICIPATA	6
Art. 7 - INTERVALLI	
Art. 8 - ASSENZA IN CASO DI SCIOPERO	
Art. 9 - ASSEMBLEA SINDACALE	
Art. 10 - COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA	
Art. 11 - RISARCIMENTO DEI DANNI	g
TITOLO II – PREVENZIONE E SICUREZZA	
Art. 12 - PREVENZIONE E SICUREZZA	10
Art. 13 - SICUREZZA ALUNNI	
Art. 14 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI	
Art. 15 - PREVENZIONE/PROFILASSI PEDICULOSI	
Art. 16 - AREE DI PERTINENZA SCOLASTICA	
Art. 17 - DIVIETO DI FUMO	
Art. 18 - REGOLAMENTAZIONE USO CELLULARI	
Art. 19 - RIPRESE VIDEO E FOTO	
Art. 20 - SICUREZZA ALIMENTARE	
TITOLO III – RAPPORTI CON I GENITORI	
Art. 21 - PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA	15
Art. 22 - RICEVIMENTO GENITORI	
Art. 23 - ASSEMBLEE	
TITOLO IV – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
Art. 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	16
Art. 25 - CRITERI REGOLATIVI DELLE SANZIONI	
Art. 26 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	
Art 27- DISPOSIZIONI EDITICATIVE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA	

Art. 28 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO	21
Art. 29 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE	22
TITOLO V – GESTIONE DELLE RISORSE	
Art. 30 - USO DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI E DEI SUSSIDI DIDATTICI	23
Art. 31 - USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA	23
Art. 32 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMSTIVO E PUBBLICITARIO	23
Art. 33 - DIRITTO D'AUTORE	24
TITOLO VI - VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI	
Art. 34 – FINALITÀ E TIPOLOGIA	25
Art. 35 – VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	25
Art. 36 – CRITERI E MODALITÀ	25
TITOLO VII- PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO	
Art. 37 – DEFINIZIONI	27
Art. 38 – COMPORTAMENTI SANZIONABILI E ORGANI COMPETENTI	27
Art. 39 – CRITERI E MODALITÀ	28
TITOLO VIII- NORMA FINALE	
Art. 40 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE	29

TITOLO I REGOLE DI FUNZIONAMENTO GENERALE

Art. 1 – FINALITÀ ED ACCOGLIENZA

1.1La Scuola è luogo di promozione umana e culturale, di orientamento dei giovani, dove si realizza il diritto allo studio e la formazione della personalità dell'alunno, sia come valorizzazione e sviluppo delle potenzialità individuali, sia come recupero dello svantaggio.

L'intera comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interpersonali, educa alla consapevolezza, alla responsabilità, allo sviluppo della coscienza critica e all'autonomia individuale, muovendo dal rispetto reciproco di tutte le persone.

- 1.2 Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento rispettoso del contesto educativo in cui si svolge l'attività scolastica. In particolare devono essere evitate tutte le forme di esposizione corporee indotte dalle mode ma non adeguate alla vita scolastica. La famiglia è corresponsabile dell'abbigliamento dell'alunno e dovrà provvedere che il figlio vesta in maniera adeguata.
- 1.3 L'inserimento dei nuovi iscritti viene attuato attraverso:
- a) un'informazione dettagliata ai genitori prima dell'ingresso degli alunni, attraverso un'assemblea nei primi giorni del mese di settembre;
- b) una conoscenza della scuola e del suo personale in occasione dell'open day;
- c) un progetto d'inserimento specifico per gli alunni di tre anni della scuola dell'infanzia.
- 1.4 L'inserimento di alunni disabili è progettato e concordato con il servizio di neuropsichiatria infantile delle ASL ed attuato sulla base di un piano educavo personalizzato (PEI).

Art. 2 - ORARIO DELLE LEZIONI

- 2.1 Per il buon funzionamento della scuola è importante che vengano rispettati scrupolosamente gli orari sia di entrata sia di uscita.
- 2.2 L'orario delle lezioni è il seguente:

SCUOLE DELL'INFANZIA

"I. CALVINO"

Mattino: Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Uscita dei bambini che non consumano il pasto: dalle 11.30 alle 11.45 Uscita dei bambini con frequenza antimeridiana: dalle 12.30 alle 13.00

Uscita pomeridiana: dalle 15.45 alle 16.00

*Servizio assistenza pre scolastica: dalle 7.30 alle 8.00

*Servizio assistenza post scolastica: dalle 16.00 alle 18.30

"DON MILANI"

Mattino: Entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00

Uscita dei bambini che non consumano il pasto: dalle 11.45 alle 12.00 Uscita dei bambini con frequenza antimeridiana: dalle 13.00 alle 13.30

Uscita pomeridiana: dalle 15.45 alle 16.00

*Servizio assistenza pre scolastica: dalle 7.30 alle 8.00

*Servizio assistenza post scolastica: dalle 16.00 alle 18.30

SCUOLE PRIMARIE

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15/8.20 alle ore 16.15/16.20.

Servizio mensa: dalle 12.30 alle 13.55 Rientro pomeridiano: dalle 13.55 alle 14.00 *Servizio di assistenza pre scolastica: dalle 7.30 alle 8.20

*Sia il pre-scuola che il post-scuola sono organizzati e gestiti dal Comune di Sassuolo (ufficio Pubblica Istruzione) attraverso personale educativo assistenziale e verranno attivati solo se le richieste da parte delle famiglie, in linea con le disposizioni del Comune, raggiungeranno il numero minimo concordato con l'Ente Locale.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.50.

Gli alunni delle classi ad Indirizzo Musicale saranno impegnati secondo il calendario concordato a inizio anno con i docenti di strumento.

- 2.3 Prima del suono della campanella, gli studenti devono sostare fuori dal cancello, tranne quelli che usufruiscono del "pre-scuola".
- 2.4 Gli insegnanti al suono della campanella accolgono gli studenti negli spazi predisposti.
- 2.5 I genitori non possono accompagnare gli alunni all'interno della scuola, se non in caso di comprovata necessità.
- 2.6 Al termine delle attività didattiche (secondo l'orario sopra riportato), l'affidamento dei minori alla scuola cessa, poiché a esso si sostituisce quello, effettivo o potenziale, delle famiglie. La scuola è, pertanto, responsabile dei minori soltanto durante le ore sopra segnalate.
- 2.7 Il tempo mensa è tempo scolastico e gli alunni sono affidati agli insegnanti. Il personale inserviente svolge proprie mansioni in collaborazione con i docenti affinché sia assicurata la valenza formativa che tale momento comporta.

Art. 3 - INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI

- 3.1 I docenti si trovano nelle aule 5 minuti prima dell'ora dell'inizio delle lezioni per accogliere e assistere gli alunni (ai sensi del vigente CCNL). Nelle fasi di entrata e di uscita, il personale ausiliario vigila sull'ingresso degli alunni, segnalando eventuali emergenze agli insegnanti e/o al Dirigente Scolastico.
- 3.2 Gli insegnanti assicurano la vigilanza sugli alunni, coadiuvati dal personale ausiliario, dal momento dell'ingresso nell'edificio scolastico a quello dell'uscita.
- 3.3 Una volta avviate le attività educative e didattiche, è tassativamente vietato al pubblico, salvo casi di esigenze accertate, accedere nell'edificio scolastico. L'eccezionalità del caso preclude comunque ai richiedenti di potersi recare nelle classi senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o dell'insegnante e l'accompagnamento da parte del personale ausiliario. È altresì sempre vietato l'accesso a persone estranee alla scuola nelle aree esterne di pertinenza.
- 3.4 Per la sicurezza dei nostri alunni è vietato l'accesso e/o la permanenza di persone estranee alla scuola nelle aree esterne di pertinenza.
- 3.5 È tassativamente vietato entrare con le autovetture nel parcheggio interno (ove presente) a disposizione del personale scolastico e dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.
- 3.6 È vietato, altresì, sostare davanti a tale spazio impedendo alle auto del personale o a eventuali mezzi di soccorso di uscire o di entrare.

SCUOLE DELL'INFANZIA

- I genitori consegnano il /la proprio/a figlio/a direttamente all'insegnante di turno.
- E' opportuno avvisare anticipatamente le insegnanti nel caso in cui il/la bambino/a venisse accompagnato/a a scuola dopo le ore 9.00.

^{*}Servizio di assistenza post scolastica: dalle 16.15 alle 18.30

• Terminate le lezioni, gli alunni vengono consegnati <u>ai genitori o a chi ne fa le veci</u>. I genitori possono autorizzare terzi, purché **maggiorenni**, <u>delegandoli per iscritto</u> su apposito modulo e assumendosi, in tal caso, ogni responsabilità in merito.

SCUOLE PRIMARIE

- Terminate le lezioni gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita assegnata alla propria classe per riconsegnarli ai genitori e/o alle persone delegate.
- Al momento dell'uscita gli alunni ritornano sotto la responsabilità delle famiglie, sebbene spetti ai docenti in servizio verificare la presenza dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o delegati dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale prima di permettere al minore di lasciare l'edificio scolastico.
- Dopo le 16.15/16.20, orario in cui terminano le lezioni, gli alunni non potranno più accedere alle aule, salvo dietro disponibilità eccezionale del personale docente o non docente ancora eventualmente in servizio ad accompagnarli per recuperare eventuali oggetti dimenticati.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- All'inizio dell'anno scolastico alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado verrà richiesta l'autorizzazione che esonera la scuola da ogni responsabilità per la libera uscita da scuola, ex art. 19-bis del DL 148/2017 convertito in L. 172/2017 e nota MIUR 2379/2017. Questa autorizzazione è valida anche per le attività extracurricolari alle quali il minore partecipa durante l'anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie e nei casi di uscita anticipata per scioperi/assemblee del personale docente.
- Al momento dell'uscita, gli alunni si avviano ordinatamente, sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ultima ora, alla porta d'ingresso: Gli insegnanti, al termine delle lezioni, accompagnano gli alunni alla porta d'ingresso.
- I minori, dal momento in cui escono dall'edificio, passano sotto la diretta responsabilità delle famiglie pertanto gli spazi della scuola (aule, atrio, cortile esterno) devono essere lasciati liberi con la massima tempestività.
- All'interno del cortile gli alunni possono sistemare biciclette negli appostiti supporti (senza alcuna responsabilità da parte dell'istituzione scolastica per danneggiamenti e/o furti), purché li portino a mano sia all'entrata sia all'uscita.

Art. 4 - ASSENZE

- 4.1 L'Istituzione richiede agli alunni la frequenza regolare delle lezioni obbligatorie.
- 4.2 Le assenze sono oggetto di comunicazione regolare tra famiglia e scuola e viceversa.
- 4.3 Le assenze devono essere giustificate dai genitori, per iscritto tramite diario; la giustificazione deve essere presentata al rientro a scuola e deve essere controfirmata dal docente presente in classe.
- 4.4 La richiesta di giustificazione delle assenze è segno di attenzione nei confronti della famiglia e garantisce e tutela il minore.
- 4.5 Le assenze sono visibili dal registro elettronico con accesso mediante apposita password individuale.
- 4.6 In caso di firma dubbia, di frequenza irregolare, di richieste eccessivamente frequenti di entrata ed uscita fuori orario, la scuola si riserva di contattare la famiglia. Qualora le assenze non siano giustificate, il Dirigente Scolastico prenderà gli opportuni provvedimenti.
- 4.7 In caso di assenze programmate per motivi di famiglia, superiori ai 5 giorni, i genitori sono tenuti ad avvisare il Coordinatore di classe e/o la segreteria e/o il Dirigente scolastico e l'assenza dovrà essere giustificata, al rientro a scuola, sul diario.

- 4.8 Il rispetto dell'orario e la giustificazione di eventuali ritardi o assenze sono richiesti anche per la frequenza dei corsi facoltativi pomeridiani e per tutte le attività programmate dalla scuola in orario extra-curricolare.
- 4.9 Gli alunni che partecipano a progetti organizzati dall'istituzione scolastica, anche singolarmente, non risultano assenti sul registro elettronico.
- 4.10 Eventuali situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico saranno segnalate alle autorità competenti.

SCUOLE DELL'INFANZIA

- Nella scuola dell'infanzia i genitori informano verbalmente gli insegnanti sulle ragioni delle assenze. Qualora l'assenza sia per motivi non di malattia, i genitori potranno comunicare in anticipo l'assenza.
- Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro tramite diario scolastico.
- Nella scuola dell'infanzia, se l'assenza dell'alunno si protrae oltre i 30 giorni, e la famiglia non provvede a documentare i motivi di salute e/o di famiglia per cui il minore non frequenta le attività scolastiche, il Dirigente avverte i genitori che il posto dell'alunno potrà essere destinato ad un nuovo iscritto.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Si ricorda alle famiglie che ai fini della validità dell'anno scolastico gli alunni devono frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale delle lezioni (art.11 del D.lgs. 59/2004, art. 5 D.lgs 62/2017).
- In un'ottica di supporto alla crescita e alla formazione degli studenti, l'Istituzione ha deliberato di inserire tra le deroghe relative alla frequenza scolastica anche i casi documentati di attività sportiva di tipo agonistico e di attività musicale e/o coreutica riconoscendo così l'alto valore educativo dello sport, della musica e della danza nello sviluppo di capacità e potenzialità dell'alunno. Per tale motivo le assenze dovute a tali impegni non verranno considerate ai fini dell'ammissione agli scrutini.
- L'Istituzione inserisce altresì fra le possibili deroghe relative alla frequenza scolastica le assenze dovute a gravi motivi di salute documentati, salvo che questi non abbiano compromesso irrimediabilmente il percorso educativo dello studente.

Art. 5 - RITARDI

- 5.1 I ritardi degli alunni causano disagio all'azione didattica, in quanto il gruppo classe viene distolto dalle attività avviate e l'alunno in ritardo deve organizzarsi per inserirsi nella lezione già iniziata. La puntualità è, pertanto, obbligatoria.
- 5.2 In caso di ritardo, gli alunni vengono comunque accolti, ma si confida nella collaborazione con le famiglie affinché venga rispettato l'orario d'ingresso, per non penalizzare il regolare avvio dell'attività didattica. Il verificarsi di ripetuti ritardi comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico.
- 5.3 In caso di ritardo, a tutela della sua sicurezza, l'alunno deve essere sempre accompagnato da un adulto che giustificherà il ritardo, tramite diario.
- 5.4 I docenti segnaleranno episodi ripetuti di non rispetto dell'orario scolastico al Dirigente, che provvederà a convocare i genitori dell'alunno.
- 5.5 Nei casi in cui i genitori e/o le persone da essi formalmente delegate dovessero sistematicamente giungere in ritardo a prelevare il minore, la scuola a tutela del minore stesso chiamerà la Polizia locale per l'affidamento del minore e ne informerà i Servizi sociali per gli adempimenti di competenza.

Art. 6 - ENTRATA POSTICIPATA – USCITA ANTICIPATA

- 6.1 Entrata posticipata e uscita anticipata devono essere eccezionali e richieste dai genitori agli insegnanti tramite diario.
- 6.2 L'autorizzazione è concessa dai docenti, che devono segnare sul registro l'orario di entrata e uscita degli alunni.
- 6.3 In caso di uscita anticipata, i genitori devono personalmente (o tramite persona delegata per iscritto) prendere in carico gli alunni.

Art. 7 – INTERVALLI

- 7.1 Gli intervalli sono a tutti gli effetti momenti dell'attività educativa e sono da interpretarsi come occasione formativa.
- 7.2 Durante gli intervalli la vigilanza è assicurata prioritariamente dall'insegnante di classe, in collaborazione con gli altri insegnanti e il personale ausiliario, se presente.
- 7.3 Gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni fornite dai docenti e non dovranno spostarsi dall'area adibita ad intervallo per la classe.
- 7.4 Per questioni di sicurezza, durante la ricreazione si effettuano solo giochi che non comportino rischi per sé e/o per gli altri e si consuma la merenda: l'intervallo è un momento di relax in cui si approfitta per andare in bagno e per rafforzare le relazioni sociali.

Art. 8 - ASSENZA IN CASO DI SCIOPERO

- 8.1 In seguito all'avviso ricevuto dall'Istituzione, come da normativa vigente, circa lo sciopero del personale, se il genitore decide di portare comunque il figlio a scuola, è tenuto a verificare l'effettiva assenza o presenza degli insegnanti e le modalità di funzionamento del servizio, a tutela del minore. La presenza dell'insegnante del primo modulo di lezione non garantisce, comunque, la presenza dei docenti in servizio nei moduli orari successivi.
- 8.2 In caso di sciopero la scuola non è responsabile di minori presenti davanti alla scuola senza genitori.
- 8.3 Nel giorno di sciopero, l'eventuale personale in servizio nella scuola potrà garantire agli alunni presenti nell'edificio scolastico e raggruppati indipendentemente dalla classe di appartenenza SOLO L'ASSISTENZA.
- 8.4 L'assenza dell'alunno, in caso di sciopero dei docenti, deve essere giustificata per iscritto il giorno successivo.

Art. 9 - ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di assemblea sindacale dei docenti in orario di servizio, la scuola comunicherà alle famiglie degli alunni, i cui insegnanti partecipino all'assemblea stessa, l'ora in cui termineranno, per quella giornata, le attività didattiche. I genitori dovranno, pertanto, prelevare i figli da scuola all'orario comunicato e i minori saranno nuovamente sotto la responsabilità delle famiglie.

Art. 10 - COLLABORAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

- 10.1 Le famiglie collaborano alla realizzazione del progetto educativo della scuola e alla gestione dell'intera comunità scolastica con spirito cooperativo e disponibilità.
- 10.2 L'Istituzione scolastica (docenti e dirigente) è sempre disponibile all'ascolto, al dialogo e al confronto con le famiglie e si impegna a:
- illustrare le linee di programmazione educativa dell'Istituzione scolastica contenute nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) nei modi, nei tempi e nelle forme ritenute più efficaci.
- tenere in considerazione eventuali richieste/proposte dei genitori se coerenti con gli indirizzi e le scelte organizzative e pedagogiche della scuola.
- 10.3 A insegnanti e famiglie si richiede di partecipare agli eventuali incontri di formazione sulle tematiche educative che l'Istituzione scolastica dovesse organizzare con la presenza di esperti, per

favorire l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, per sostenere le famiglie nel difficile compito educativo e della trasmissione dei valori e/o per permettere agli insegnanti di migliorare i processi di insegnamento.

10.4 I genitori sono tenuti a:

- leggere e firmare le comunicazioni della scuola inviate in formato digitale e/o cartaceo; leggere le comunicazioni inviate tramite il registro elettronico; prendere visione delle circolari poste sul sito della scuola e delle valutazioni riportate sul registro elettronico; giustificare le assenze.
- tenersi informati sulla vita scolastica del figlio e partecipare agli incontri fissati dagli insegnanti;
- informare la scuola di ogni eventuale momentanea difficoltà o problema alla cui soluzione la scuola stessa possa collaborare, rivolgendosi agli insegnanti o al Dirigente;
- fornire ai figli quanto necessario;
- rispettare il calendario scolastico, gli orari delle lezioni, le indicazioni dell'Istituzione;
- collaborare, attraverso i propri rappresentanti dei genitori in seno agli organi collegiali, per apportare proposte e suggerimenti utili al buon funzionamento della scuola.
- collaborare sul piano educativo con la scuola per aiutare gli alunni a riflettere sull'importanza del rispetto degli altri e delle regole per un buon inserimento nella comunità scolastica e, in prospettiva, all'interno della più ampia comunità sociale.
- 10.5 La scuola contatterà telefonicamente la famiglia per esigenze legate all'andamento scolastico o in situazioni particolari per le quali è importante il colloquio con la famiglia.
- 10.6 In caso di problemi di salute di un alunno, gli insegnanti provvederanno ad avvisare i genitori.
- 10.7 In caso di infortunio lieve si forniranno le medicazioni necessarie con il materiale di pronto soccorso, conforme alla normava, che è a disposizione della scuola e si avviseranno i genitori telefonicamente.
- 10.8 In caso di infortunio grave si deve telefonare al 118 e ai genitori. Una volta arrivato il 118, nel caso che i genitori non siano ancora giunti a scuola e messa la sezione/classe in sicurezza, un membro del personale scolastico accompagnerà l'alunno al pronto soccorso.

L'insegnante compila una denuncia e il genitore, entro 24 ore, è tenuto a presentare in Direzione il certificato medico del Pronto Soccorso.

10.9 Comunicazioni scuola-famiglia

L'Istituzione scolastica promuove la digitalizzazione e l'uso di strumenti di comunicazione tra scuola e famiglia. Le circolari sono digitali e la scuola provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito internet, nell'apposita sezione, e, se previsto, alla loro trasmissione alle famiglie per mezzo del registro elettronico. I genitori sono tenuti a leggere quotidianamente le circolari e le comunicazioni scuola/famiglia e a compilare – se previsto – l'apposito talloncino di autorizzazione.

La pubblicazione sul sito e sul registro elettronico assolve al compito della scuola.

10.10 Note nel registro elettronico

Esse vengono inserite in caso di dimenticanze di vario genere o di comportamenti scorretti quali la dimenticanza dei compiti assegnati a casa, dimenticanza della firma, dimenticanza del materiale richiesto e il mancato rispetto delle regole.

In caso tali comportamenti siano reiterati nel corso del tempo la scuola provvederà a contattare telefonicamente i genitori o ad informarli per iscritto e, nei casi di negligenza più gravi, all'alunno/a potrà essere comminata una sanzione disciplinare.

10.11 Colloqui individuali con gli insegnanti

Il registro elettronico può essere utilizzato anche per prenotare i colloqui con gli insegnanti. Gli orari di ricevimento vengono caricati sul registro e le famiglie possono prenotare l'appuntamento.

Per ciò che concerne ulteriori colloqui necessari tra docenti e famiglie essi potranno essere concordati direttamente tra gli interessati utilizzando la mail istituzionale, il diario, il registro elettronico (secondo le indicazioni fornite dai docenti). Gli insegnanti sono responsabili della gestione degli appuntamenti dei colloqui individuali calendarizzati pertanto, in caso di impossibilità nel potersi recare all'appuntamento previsto a causa di eventi imprevedibili, dovranno comunicarlo direttamente e tempestivamente ai genitori stessi oppure alla segreteria la quale provvederà ad avvertire i genitori. Nel contempo si richiede anche alle famiglie di avvisare la scuola in caso di impossibilità a presentarsi ai colloqui prenotati.

10.12 Le comunicazioni docenti-alunni (materiale e indicazioni didattiche) si svolgeranno, di norma, su Google (Mail istituzionale, Drive, Classroom).

Il docente assegna i compiti entro il termine della lezione e li annota sul registro elettronico. Qualora quest'ultimo non fosse temporaneamente funzionante, i compiti saranno annotati appena possibile.

Il registro elettronico non si sostituisce al diario personale come strumento di organizzazione e gestione dei compiti e del lavoro. Gli alunni sono tenuti a compilare regolarmente e accuratamente il proprio diario, riportando compiti assegnati e altre eventuali comunicazioni. Il registro elettronico, infatti può, come sopra esplicitato, essere soggetto a malfunzionamenti tecnici, dipendenti dal software o dalla rete, che impediscono la puntuale registrazione di compiti o comunicazioni. Non sarà quindi considerata valida, per il mancato svolgimento dei compiti, la giustificazione che essi non erano riportati sul registro elettronico.

Art. 11 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Il rispetto dei beni comuni della scuola (locali, arredi e attrezzature) è dovere civico; il danneggiamento si configura come forma di violenza e di inciviltà. Pertanto, al fine di evitare che la spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di studio e di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili, si stabilisce che ai responsabili della violazione del suddetto principio saranno applicate le seguenti norme:

- 11.1 Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno. Agli studenti interessati e ai loro genitori sarà richiesto di risarcire la somma spettante.
- 11.2 La scuola si attiva per individuare i responsabili e per sollecitare l'assunzione di responsabilità da parte degli autori di atti scorretti. Se il responsabile non viene individuato e i compagni, pur potendo, non contribuiscono all'identificazione dello stesso, si considererà tale condotta come segno di scarso senso di responsabilità civica. Il Consiglio di Classe avrà, pertanto, la facoltà di escludere il gruppo o i gruppi classe dalla partecipazione alle uscite didattiche.
- 11.3 Gli insegnanti di classe e/o quelli referenti dei laboratori all'inizio dell'anno scolastico prendono in carico gli arredi della classe e provvedono a segnalare gli eventuali danni al Dirigente scolastico. Lo stesso vale per i responsabili delle aule speciali e per il personale ausiliario per le parti comuni.

TITOLO II PREVENZIONE E SICUREZZA

Art. 12 - PREVENZIONE E SICUREZZA

- 12.1 Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, come normato dal D.lgs 81/2008, art.18.
- 12.2 Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di emergenza e coordinare le simulazioni di uscita in emergenza.
- 12.3 Tutto il personale (studenti, docenti, ATA) è tenuto ad informarsi sul Piano di Sicurezza ed Emergenza. L'Istituto provvede periodicamente ad una adeguata informazione.
- 12.4 E' vietato l'accesso alle classi e ai locali scolastici a persone estranee all'attività scolastica, se non esplicitamente autorizzate. In qualsiasi caso gli estranei dovranno attendere presso il bancone dei collaboratori scolastici.
- 12.5 Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
- 12.6 Le porte di sicurezza, devono restare rigorosamente chiuse ed essere utilizzate soltanto in caso di emergenza, ad eccezione di specifiche e particolari deroghe concesse dal Dirigente Scolastico sentita la commissione sicurezza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- 12.7 L'uso dell'ascensore è consentito solo alle persone esplicitamente autorizzate e comunque sotto il controllo del personale ausiliario.
- 12.8 Ogni studente è tenuto alla salvaguardia e alla vigilanza dei propri beni personali.

Art. 13 - SICUREZZA ALUNNI

- 13.1 La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
- rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
- controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti;
- stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
- applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita;
- •programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;

- •non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
- •porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
- in particolare nella scuola dell'infanzia, evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;
- richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.
- 13.2 Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:
- •svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- •tenere chiuse e controllate le uscite;
- controllare la stabilità degli arredi;
- •tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
- •custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
- pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- •tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato.
- •non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
- 13.3 Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e nell'ottica di assicurare idonee condizioni di sicurezza agli alunni, si richiede ai genitori di:
- non far portare a scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri;
- in attesa dell'entrata a scuola e all'uscita, non lasciare liberi i minori nelle aree di pertinenza scolastica al fine di evitare spiacevoli infortuni/incidenti; si precisa che la responsabilità in tal caso ricade unicamente sul genitore che ha l'obbligo di vigilare sui propri figli.

Art.14 - SOMMINISTRAZIONE FARMACI

L'assistenza ad alunni che necessitano di somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene. A supporto delle prestazioni di assistenza gli insegnanti ricevono una specifica "formazione in situazione" centrata sulla specifica patologia e non sul singolo paziente.

- 14.1 Il personale docente NON può somministrare farmaci agli alunni. Pertanto, qualora un bambino necessiti di assumere un determinato farmaco in orario scolastico, i genitori possono richiedere agli insegnanti di accedere a scuola nelle ore specifiche per la somministrazione del medicinale necessario.
- 14.2 In base a documentate e oggettive impossibilità dei genitori a recarsi a scuola per la somministrazione del farmaco prescritto al proprio figlio/a, i genitori possono richiedere un incontro con il Dirigente Scolastico per trovare insieme un'eventuale soluzione alternativa al problema.
- 14.3 Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:
- •dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.
- richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.

14.4 Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.

14.5 I genitori degli scolari con gravi e/o particolari patologie (allergie, diabete, epilessia, minori con protesi, minori che necessitino di farmaci salva-vita ecc.) dovranno segnalarlo alla scuola che metterà in atto quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 15 - PREVENZIONE/PROFILASSI PEDICULOSI

15.1 Poiché periodicamente, nelle varie comunità scolastiche, si segnalano casi di pediculosi, si invitano i genitori degli alunni a collaborare con gli insegnanti per prevenire e/o contenere eventuali situazioni di pediculosi, controllando sistematicamente le teste dei propri figli e comunicando eventuali situazioni di infestazione, al fine di poter prendere gli opportuni accorgimenti a tutela di tutti gli scolari.

15.2 In caso di pediculosi accertata, la famiglia è invitata a rivolgersi al proprio pediatra o al medico di sanità pubblica o alle assistenti sanitarie per avere tutte le indicazioni necessarie alla gestione del caso.

15.3 La riammissione scolastica può avvenire il giorno successivo all'inizio del trattamento CERTIFICATO dal medico o da personale sanitario oppure AUTOCERTIFICATO dai genitori.

Art. 16 - AREE DI PERTINENZA SCOLASTICA

16.1 Per questioni di sicurezza e responsabilità le attrezzature esterne e le aree di pertinenza scolastica (cortile, aree verdi e relativi giochi) non possono essere utilizzate dagli alunni al di fuori dell'orario delle attività scolastiche e del funzionamento del servizio.

16.2 Ai genitori si richiede di non sostare con i bambini, al termine delle lezioni, nelle aree di pertinenza scolastica e di NON depositarvi passeggini, biciclette, monopattini o altre attrezzature. Il personale docente e il personale non docente vigileranno sul rispetto di quanto richiesto e segnaleranno eventuali comportamenti scorretti.

16.3 La scuola non sarà, di conseguenza, responsabile di eventuali incidenti e/o danni subiti dai minori a seguito del NON RISPETTO di tale disposizione.

Art. 17 - DIVIETO DI FUMO

17.1 La scuola, in forza della sua "mission" educativa, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile, della tutela della salute e della legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla tutela della salute propria ed altrui.

17.2 È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - "Tutela della salute nelle scuole", co. 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il divieto di fumo nei locali di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo "Sassuolo 3 sud" e in tutte le pertinenze dell'Istituto (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.).

17.3 Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 18 - REGOLAMENTAZIONE USO CELLULARI

18.1 L'uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.

18.2 L'utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti. Viene fatta eccezione per l'uso connesso a motivi di sicurezza.

18.3 Durante l'orario scolastico gli alunni non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura.

18.4 Considerato che la scuola garantisce la possibilità di reciproca comunicazione – per gravi e urgenti motivi – tra famiglie e alunni, tramite il telefono della scuola si consiglia alle famiglie, come regola generale (secondo quanto indicato nella Direttiva MIUR del 15 marzo 2007), di non far portare e utilizzare i telefoni cellulari a scuola ai propri figli, salvo che vi siano specifiche disposizioni differenti da parte dei docenti in relazione a determinate attività didattiche che ne prevedano l'uso. 18.5 Gli studenti che hanno necessità di portare i telefoni cellulari a scuola sono tenuti a lasciarli spenti nel proprio zaino.

18.6 La violazione di tali disposizioni e i comportamenti scorretti nell'uso dei cellulari potrebbero configurare come infrazione disciplinare rispetto alla quale i docenti, il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e nei casi più gravi il Consiglio di istituto potrebbero sanzionare i responsabili.

18.7 L'utilizzo di videotelefonini o altri dispositivi elettronici per la diffusione illecita di suoni, immagini e filmati altrui comporta anche sanzioni penali e amministrative irrogate dal Garante della Privacy e potrebbe richiedere l'intervento del questore per l'ammonimento previsto dalla L. 71/2017.

Art. 19 - RIPRESE VIDEO E FOTO

19.1 Nel corso di manifestazioni (recite, saggi o altro) organizzate dalla scuola è possibile effettuare riprese video e scattare foto UNICAMENTE per fini personali e ad uso familiare o amicale.

19.2 È vietata qualsiasi forma di diffusione delle foto e dei video realizzati a scuola o durante attività organizzate dalla scuola. A violazione di questa disposizione la scuola non sarà in alcun modo responsabile.

19.3 Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica.

Il divieto si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresi la ricreazione, le uscite didattiche, i trasferimenti, la mensa, i laboratori pomeridiani.

19.4 L'uso dei devices a scopo didattico è consentito su richiesta del docente e previa lettura e firma da parte dell'alunno dei genitori del Patto BYOD.

Art. 20 - SICUREZZA ALIMENTARE

20.1 Sulla base della normativa vigente è vietato introdurre a scuola cibi e/o bevande preparati in casa da consumare collettivamente. Sono invece ammessi cibi e/o bevande casalinghi per il consumo individuale, il divieto riguarda esclusivamente la condivisione del cibo con gli altri studenti, al fine di tutelarne e salvaguardarne la salute.

20.2 Nell'ottica della prevenzione e della sicurezza alimentare, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, i genitori segnalano ai docenti eventuali intolleranze/allergie dei propri figli e/o eventuali scelte nutrizionali.

TITOLO III RAPPORTI CON I GENITORI

Art. 21 - PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare reciprocamente.

Il Patto di corresponsabilità è pubblicato sul sito della scuola.

I genitori, ogni anno scolastico, firmano apposito modulo predisposto dalla scuola in cui dichiarano di aver preso visione del suddetto patto di corresponsabilità e di accettarne i contenuti.

L'eventuale mancata accettazione dei contenuti del Patto di corresponsabilità da parte di uno o di entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale non è rilevante relativamente al rispetto dei suoi contenuti che devono essere osservati da ciascuno.

Art. 22 - RICEVIMENTI GENITORI

- 22.1 La scuola programma ricevimenti generali dei genitori e ricevimenti settimanali, riguardanti l'andamento didattico-disciplinare degli allievi, secondo modalità definite dal Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie.
- 22.2 Colloqui con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori sono possibili in orario di ricevimento preventivamente comunicato o su appuntamento.
- 22.3 Non è consentito, per nessun motivo, l'accesso dei genitori nei locali scolastici per consegnare materiale didattico dimenticato dai propri figli, al fine di responsabilizzare ciascun alunno/a rispetto ai propri doveri.

ART. 23 - ASSEMBLEE

- 23.1 I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di riunirsi in Assemblea del Comitato dei Genitori e in Assemblea Generale di Istituto nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D. lgs 16 aprile 1994, n. 297).
- 23.2 Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni e sono aperte ai soli adulti.
- 23.3 Il Dirigente Scolastico convoca, entro i termini previsti dalla legge, la prima assemblea di classe per permettere ai genitori di eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di Classe.
- 23.4 Il Comitato dei Genitori può essere convocato direttamente dal Presidente del Comitato stesso, dal presidente del Consiglio di Istituto o su richiesta della maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto o su richiesta di almeno la metà dei genitori eletti nei Consigli di Classe. Il Comitato dei Genitori è aperto anche ad altri genitori che desiderino farne parte, anche se non rappresentanti.
- 23.5 L'Assemblea Generale, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è aperta a tutti i genitori dell'Istituto, e può essere convocata secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 4.
- 23.6 Alle assemblee di classe, al Comitato dei Genitori e all'Assemblea Generale possono partecipare il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori.
- 23.7 I genitori redigeranno regolare verbale dell'assemblea di cui una copia andrà indirizzata al Dirigente Scolastico.

TITOLO IV REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, in osservanza del D.P.R n. 249/1998 così come integrato dal D.P.R. n. 235/2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275/1999, e del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa, non punitiva, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le regole inerenti alla disciplina degli alunni riguardano, ai sensi della normativa vigente:

- a) i comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai propri doveri;
- b) le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari, secondo i principi sopracitati e i criteri di cui al successivo articolo;
- c) gli organi competenti a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni;
- d) il procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, forma e modalità di attuazione del contraddittorio, e termine di conclusione;
- e) le procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità (si precisa che l'eventuale mancata accettazione dei contenuti del Patto di corresponsabilità da parte di uno o di entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale non è rilevante relativamente al rispetto dei suoi contenuti che devono essere osservati da ciascuno).

Art. 25 - CRITERI REGOLATIVI DELLE SANZIONI

Le sanzioni:

- sono sempre temporanee;
- tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio;
- devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
- sono personali e vanno comminate dopo aver invitato l'alunno a esporre le proprie ragioni (giustificazioni);
- sono finalizzate al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;

La responsabilità disciplinare è personale e nelle violazioni disciplinari ciascun studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto della singola disciplina, ma influirà sulla valutazione relativa al comportamento espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico.

Art. 26 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

26.1 Per "sanzione" si intende un procedimento disciplinare che ha origine da una contestazione di addebito al responsabile dell'infrazione.

26.2 Essa è comminata dal Consiglio di classe oppure dal Consiglio di Istituto secondo la gravità dell'infrazione stessa.

26.3 Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione, i docenti e/o il Dirigente metteranno in atto richiami verbali e scritti e provvederanno a contattare i genitori per informarli circa i comportamenti illeciti da parte del/la proprio/a figlio/a.

26.4 In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e tenuto conto di eventuali recidive.

26.5 La sanzione disciplinare viene comminata a fronte di comportamenti scorretti verbali e/o fisici, del non rispetto del Patto sociale di corresponsabilità educativa (si precisa che l'eventuale mancata accettazione dei contenuti del Patto di corresponsabilità da parte di uno o di entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale non è rilevante relativamente al rispetto dei suoi contenuti che devono essere osservati da ciascuno), del mancato rispetto delle regole, dei danni procurati a se stessi, a terzi e/o a beni in ambito scolastico.

26.6 Anche durante i momenti meno strutturati (intervallo, spostamenti all'interno o all'esterno dell'edificio scolastico, visite di istruzione, uscite didattiche, ecc) gli alunni sono tenuti a mantenere comportamenti corretti e rispettosi e a seguire le indicazioni e regole comunicate dai docenti.

26.7 I comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni sono:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	AMMONIZIONI E SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Frequenza non regolare, ritardi sistematici, reiterate assenze ingiustificate	1.1 richiamo verbale 1.2 nota sul registro elettronico 1.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico
2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica	2.1 richiamo verbale2.2 nota sul registro elettronico2.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico
3. Possesso o uso di oggetti pericolosi per sé o per gli altri	 3.1 richiamo verbale 3.2 nota sul registro elettronico 3.3 convocazione dei genitori 3.4 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione 3.5 sospensione dalle lezioni inferiore a 15 giorni 	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
4. Mancanza del materiale,	4.1 richiamo verbale	Docente

mancato svolgimento dei compiti, inadempienze rispetto alle consegne	4.2 nota sul registro elettronico4.3 convocazione dei genitori	Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico
5. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, mancato rispetto delle regole interne (firme, comunicazioni, ecc.), spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio	5.1 richiamo verbale5.2 nota sul registro elettronico5.3 convocazione dei genitori5.4 sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe
6. Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni	6.1 richiamo verbale 6.2 nota sul registro elettronico e ritiro del dispositivo che verrà restituito solo a un genitore previo appuntamento 6.3 convocazione dei genitori 6.4 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe
7. Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti	7.1 sospensione dalle lezioni inferiore a 15 giorni 7.2 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione 7.3 sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e denuncia all'autorità competente	Consiglio di Classe Consiglio di Classe Consiglio di Istituto
8. Danneggiamento degli ambienti e locali scolastici. Danneggiamento, manomissione, sottrazione delle attrezzature della scuola. Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza.	8.1 richiamo verbale 8.2 nota sul registro elettronico 8.3 convocazione dei genitori, riparazione economica del danno 8.4 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione 8.5 sospensione dalle lezioni inferiore a 15 giorni	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe
9. Uso di un linguaggio non appropriato, offensivo, aggressivo	9.1 richiamo verbale9.2 nota sul registro elettronico9.3 convocazione dei genitori9.4 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe

	9.5 sospensione dalle lezioni inferiore a 15 giorni	Consiglio di Classe
10. Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità. Comportamento intimidatorio, offensivo o violento verso i Compagni, verso gli insegnanti o il personale ATA. Atti di bullismo. Sottrazione/danneggiamento oggetti altrui.	10.1 richiamo verbale 10.2 nota sul registro elettronico 10.3 convocazione dei genitori 10.4 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione 10.5 sospensione dalle lezioni inferiore a 15 giorni 10.6 sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e denuncia all'autorità competente 10.7 esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato	Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
11. Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia, intimidazione, minacce, calunnie, ecc)	11.1 richiamo verbale 11.2 nota sul registro elettronico 11.3 convocazione dei genitori 11.4 esclusione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione 11.5 sospensione dalle lezioni inferiore a 15 giorni 11.6 sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni e denuncia all'autorità competente 11.7 esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato	Docente Docente Docente Docente coordinatore e/o Dirigente scolastico Consiglio di Classe Consiglio di Classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

26.8 In casi specifici potrà essere prevista una riparazione del danno con attività utili alla comunità o al singolo al fine di far riflettere l'alunno responsabile sulle conseguenze del suo atteggiamento e sulla valenza positiva che le sue azioni potrebbero avere, se ben indirizzate.

26.9 La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

26.10 L'allontanamento dalla scuola per periodi anche brevi verrà annotato sul registro di classe. Le sanzioni superiori ai 15 giorni verranno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno in occasione di trasferimento ad altra scuola.

- 26.11 Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.
- 26.12 Gli interventi educativi durante gli esami sono effettuati dalla Commissione esaminatrice.
- 26.13 Per danni eventualmente prodotti dovuti ad intenzionalità si stabilisce che chi venga riconosciuto responsabile di atti di vandalismo nei confronti di arredi o di danni a strutture della scuola, di furti o di danneggiamento, è tenuto a risarcire il danno; in assenza di dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione di colui che ha provocato danni o furti, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.
- 26.14 Resta inteso che qualora si verifichino violazioni del codice civile e/o penale si provvederà a segnalare l'accaduto alle autorità competenti.
- 26.15 L'Istituto, oltre alle procedure sopra citate, apporterà eventuali integrazioni recependo le indicazioni segnalate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in materia di "Regolamento di disciplina"

DETTAGLI SULLE PROCEDURE RIFERITE AI CASI PIÙ GRAVI:

A) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

Tali provvedimenti vengono adottati dal Consiglio di Classe, che deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi lo studente e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo, il genitore dell'alunno da sanzionare. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori.

B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI, IVI COMPRESI L'ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O CON ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.

Tali provvedimenti sono sempre adottati dal Consiglio d'Istituto a seguito di fatti particolarmente gravi e/o caratterizzati dalla reiterazione di azioni scorrette, malgrado precedenti e progressive sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui siano stati segnalati alle Autorità competenti dal personale scolastico gravi reati o vi sia stato pericolo per l'incolumità delle persone, (furti, aggressioni ecc.) o ancora violazioni della dignità dell'individuo, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e/o al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni, l'Istituzione scolastica si potrà rivolgere agli Organi istituzionali di competenza: Servizi sociali, Forze dell'ordine, Procura della Repubblica).

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

C) ESCLUSIONE DALLE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE / USCITE DIDATTICHE

Gli alunni che dimostrino di NON aver acquisito adeguate competenze sociali e relazionali e che non si attengano con una certa sistematicità alle regole stabilite dalla scuola potranno essere esclusi dalla partecipazione alle visite didattiche e/o ai soggiorni di studio. Tale decisione spetta ai consigli di classe convocati in seduta straordinaria e si configura come sanzione disciplinare.

Per gli alunni esclusi dalle uscite didattiche/visite di istruzione saranno organizzate nella/e stessa/e giornata/e attività didattiche da svolgersi all'interno dell'edificio scolastico con l'assistenza di insegnanti della scuola.

L'avvio del procedimento disciplinare sarà notificato per iscritto alla famiglia dell'alunno/a nel quale sarà indicata la data dell'audizione dello studente e dei genitori.

Il Consiglio di interclasse o il Consiglio di Istituto, delibera se irrogare la sanzione disciplinare con debita motivazione, nel rispetto del codice disciplinare del presente regolamento e dei principi di gradualità e proporzionalità.

Alla famiglia e all'alunno/a sarà data la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività educative alternative di natura sociale o culturale, da svolgersi di norma a scuola. Le suddette attività sono stabilite d'ufficio dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto e vengono proposte alla famiglia. La conversione della sanzione non comporta il decadimento della stessa.

Il Dirigente Scolastico trasmette alla famiglia gli esiti del procedimento disciplinare (irrogazione della sanzione o archiviazione) specificando dettagliatamente la modalità di esecuzione dell'eventuale sanzione, la data esplicita di termine del procedimento e la relativa comunicazione di conclusione. Il provvedimento in cui è esplicitata la sanzione è inserito nel fascicolo personale dell'alunno/a ed è sempre trasmesso in caso di trasferimento o di passaggio ad altro grado scolastico.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso:

- RECLAMO scritto da parte dei genitori entro 15 giorni dalla irrogazione all'apposito ORGANO DI GARANZIA interno alla scuola. Tale organo dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
- RECLAMO scritto all'apposito ORGANO DI GARANZIA istituito presso la Sovraintendenza agli studi, che, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni. Il reclamo all'organo di garanzia regionale è ammesso soltanto dopo il reclamo all'organo di garanzia interno.

Art. 27 – DISPOSIZIONI EDUCATIVE, ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

27.1 Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.

27.2 In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.

27.3 Per comportamenti eccezionalmente gravi il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura di cui al punto precedente.

Art. 28 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO

28.1 L'Organo di Garanzia interno alla scuola ha durata triennale ed è formato da DUE docenti designati dal Consiglio d'Istituto e da DUE rappresentanti dei genitori eletti in concomitanza del rinnovo dei componenti del Consiglio d'Istituto al termine del triennio. La presidenza dell'Organo è affidata al Dirigente scolastico.

28.2 L'Organo di garanzia interno si riunisce solo se è previsto il 50% + 1 dei componenti (minimo 3 componenti).

- 28.3 Nell'ambito delle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente, che presiede l'Organo. Non è ammessa astensione.
- 28.4 In caso di decadenza di uno o più docenti il Consiglio di istituto designa alla prima seduta utile un nuovo membro.
- 28.5 In caso di decadenza di uno o più genitori l'organo di garanzia interno continua a funzionare sino a nuove elezioni da prevedersi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
- 28.6 In caso di situazioni di incompatibilità (genitore o parente entro il 4° grado dell'alunno/a che ha commesso l'illecito e verso il/la quale è stata comminata una sanzione disciplinare) il membro o i membri non partecipano alle sedute dell'organo di garanzia.
- 28.7 Le riunioni dell'Organo di Garanzia si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia

acquisisce tutti gli atti istruttori, verbali e deposizioni.

28.8 L'Organo emette un provvedimento definitivo.

Art. 29 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la presentazione del reclamo è di 15 gg., decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola.

TITOLO V GESTIONE DELLE RISORSE

Il patrimonio culturale, scientifico e tecnico dell'Istituto deve essere salvaguardato attraverso una verifica costante da parte di tutte le componenti scolastiche.

È un impegno comune il rispetto dei locali e degli spazi verdi dell'Istituto.

Art. 30 - USO DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI E DEI SUSSIDI DIDATTICI

30.1 I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l'elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.

30.2 I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi.

30.3 In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto a interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente al Dirigente Scolastico per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

30.4 Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

30.5 I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.

Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

30.6 L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

30.7 La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico. I docenti, i non docenti, gli alunni, sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art. 31 - USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA

31.1 L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico e va segnalato al DSGA. Alla riconsegna dell'attrezzatura, il DSGA provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli.

Art. 32 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO

- 32.1 Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 32.2 È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
- 32.3 È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.
- 32.4 La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

32.5 Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

Art. 33 - DIRITTO D'AUTORE

33.1 Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

TITOLO VI VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI

ART. 34 -FINALITÀ E TIPOLOGIA

28.1 I viaggi d'istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono iniziative finalizzate ad integrare ed arricchire il percorso formativo alunno e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno progettate dal Consiglio di Classe, discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi.

Art. 35 - VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

35.1 Si intende per uscita didattica una lezione che si svolge fuori degli edifici scolastici dell'Istituzione.

35.2 Gli spostamenti abituali delle classi, per esempio fino alle palestre, sono lezioni ordinarie e come tali organizzate.

35.3 Le uscite didattiche:

- si svolgono nel corso di una singola giornata;
- individuano mete raggiungibili a piedi o con mezzo pubblico;
- sono programmate entro la data di presentazione dei progetti, anche in modo generale nel caso in cui ne siano previste molteplici in date non ancora definite;
- sono sempre comunicate per iscritto alle famiglie preventivamente, da parte delle quali si acquisisce un'autorizzazione;
- sono vigilate con le stesse modalità delle visite di istruzione.

35.4 Per visita di istruzione si intende un'uscita delle classi al di fuori del Comune di Sassuolo con previsione di un mezzo per lo spostamento.

35.5 Le visite di istruzione:

- hanno durata minima di una giornata;
- sono definite in sede di programmazione annuale;
- sono comunicate di volta in volta per iscritto alle famiglie, alle quali si chiede di autorizzare la partecipazione dei propri figli;
- i costi saranno a carico delle famiglie o, in casi straordinari, potranno essere assunti dall'istituzione scolastica totalmente o parzialmente, sulla base delle disponibilità di bilancio.
- 35.6 Le visite d'istruzione e le uscite didattiche sono adeguatamente preparate in modo da costituire un'esperienza di apprendimento funzionale alla programmazione didattico educativa della scuola. Esse sono pertanto complementari alle attività curricolari finalizzate alla conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, sociale e culturale, sulla base delle indicazioni fornite dal PTOF. 35.7 Per motivi di sicurezza e tenuto conto dell'aumento delle responsabilità dei docenti, per poter partecipare a tali visite, gli alunni devono aver acquisito adeguate competenze sociali e relazionali; in caso contrario può essere deliberata la loro esclusione dalle iniziative, organizzando contestualmente attività didattiche da svolgersi all'interno dell'edificio scolastico.
- 35.8 I docenti sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico e gli organi collegiali degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio stesso.
- 35.9 I docenti accompagnatori dovranno osservare tutte le norme vigenti relative alla sicurezza e dovranno garantire la vigilanza sugli studenti per tutto il tempo dell'attività.

Art. 36 - CRITERI E MODALITÀ

36.1 Il Collegio Docenti nomina un referente per i viaggi di istruzione e per le visite guidate con compiti di informazione, coordinamento e organizzazione dei viaggi proposti dal Consiglio di Classe.
36.2 Il Consiglio di Classe delibera il viaggio di istruzione e/o la visita guidata, nei tempi previsti dal piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;
- b. compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
- c. compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività;
- disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti (i docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio);
- e. partecipazione degli allievi secondo la percentuale stabilita dal Consiglio d'Istituto;
- f. sostenibilità economica;
- g. rispetto del Regolamento di Istituto.

In assenza di uno o più dei sopracitati criteri il viaggio non può essere effettuato.

36.3 Il Coordinatore di Classe, in sede di deliberazione del viaggio o della visita, deve compilare la scheda progettuale contenente: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programmazione, programma e itinerario di massima, periodo e orari, numero dei partecipanti, mezzo di trasporto, eventuali servizi richiesti (vitto, alloggio, musei, visite, ecc.), docenti accompagnatori, docenti supplenti, riferimento della delibera del Consiglio di Classe.

Le schede andranno consegnate al referente viaggi di istruzione.

36.4 I docenti accompagnatori e i docenti supplenti designati devono far parte dei Consigli di Classe che propongono le iniziative, comunque almeno uno per classe.

36.5 Il rapporto docenti/alunni è di norma di 1 docente ogni 15 alunni. Se presenti alunni con disabilità il numero degli insegnanti aumenta (rapporto uno a 12/13).

36.6 Non possono svolgersi viaggi di istruzione nell'ultimo mese di scuola, a meno di particolari esigenze didattiche motivate. Non vi sono limiti temporali, invece, per le visite guidate.

36.7 Assegnato il viaggio di istruzione, i docenti dovranno collaborare con l'Ufficio Contabilità per la raccolta delle autorizzazioni dei genitori e predisporre la scheda informativa con il programma dettagliato da consegnare agli allievi e alle loro famiglie.

36.8 Inoltre, prima della partenza, il docente capo gruppo deve provvedere alla raccolta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari alla realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata.

36.9 I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n.312 dell'11/07/80.

36.10 Si rende obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti gli insegnanti che partecipano ad una visita di istruzione di uno o più giorni attraverso polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.

36.11 La mancata partecipazione al viaggio di istruzione e/o a visite guidate quale sanzione disciplinare, è regolata dal Regolamento di disciplina.

36.12 Potranno altresì essere deliberate dal Consiglio di Classe, su richiesta di uno o più docenti, uscite didattiche per partecipare a mostre, convegni, visite o per partecipare a spettacoli cinematografici o teatrali.

TITOLO VII PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, s'impegna sul fronte della prevenzione di ogni forma di violenza e intende attivare strategie d'intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima e il non tempo della rete rendono più difficile la percezione della sofferenza.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli con cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il cyber bullismo in tutte le forme.

Art. 37 DEFINIZIONI

37.1Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

37.2 Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisiche, verbali, relazionali).

37.3 Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Sono atti riconducibili al cyber bullismo:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze- raccolte all' interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 38 COMPORTAMENTI SANZIONABILI E ORGANI COMPETENTI

- 38.1 La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico o suo delegato, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyber bullismo.
- 38.2 I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e/o cyber bullismo si ritengono deprecabili e inaccettabili, e come tali vengono sanzionati ai sensi ai sensi dell'art. 26.7 del Regolamento di disciplina.
- 38.3 Le sanzioni disciplinari inferte agli alunni responsabili di atti di bullismo e cyber bullismo potranno essere convertite o integrate in sanzioni alternative consistenti nell'attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, ai sensi dell'art. 26.8 del Regolamento di disciplina.
- 38.4 Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo e del cyber bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.

Tali condotte vengono sanzionate ai sensi del Regolamento di disciplina.

38.5 Le sanzioni disciplinari inferte agli alunni sostenitori del bullo e del cyber bullo potranno essere convertite o integrate in sanzioni alternative consistenti nell'attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, ai sensi dell'art. 26.8 del Regolamento di disciplina.

Art. 39 DOVERI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- 39.1 La scuola è attiva e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e le realtà associative ed istituzionali del territorio.
- 39.2 La scuola coinvolge gli alunni nella progettazione e realizzazione di iniziative scolastiche, finalizzate a favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, gli studenti più grandi possono operare come tutor degli alunni più piccoli, anche di ordini di scuola diversi, nell'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- 39.3 Il Dirigente Scolastico individua un referente del bullismo e del cyberbullismo; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo.
- 39.4 Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale.
- 39.5 Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe e i docenti tutti promuovono scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno, propongono progetti e pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.
- 39.6 Il Collegio dei docenti, i Consigli di classe e i docenti tutti favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

TITOLO VIII NORMA FINALE

ART. 40 – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE

Il presente regolamento è operativo dal giorno successivo alla data della deliberazione in Consiglio di Istituto. Le norme che lo compongono possono essere variate e/o integrate dal Consiglio stesso, con apposita delibera:

- su proposta del Collegio dei Docenti;
- su iniziativa del Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti per quanto di competenza.

Delibera n. 71 del 19 settembre 2023